

## deliberazione n. 49

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE  
CONTO CAPITALE ANNI 2000 E 2001  
FINALIZZATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AL RICAMBIO TECNOLOGICO

---

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE  
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 17 OTTOBRE 2001, N. 58

---

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g. : proposta di atto amministrativo n. 57/01, a iniziativa della Giunta regionale "Criteri di ripartizione delle quote del fondo sanitario nazionale conto capitale anni 2000 e 2001 finalizzate alla manutenzione straordinaria e al ricambio tecnologico" dando la parola al Consigliere di maggio-

ranza Marco Luchetti e al Consigliere di minoranza Fabio Pistarelli relatori della 5<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) che ha determinato la quota del fondo sanitario nazionale 2000, per la parte in conto capitale, in lire 250 miliardi;

Vista la deliberazione CIPE del 25 maggio 2000 con la quale si è provveduto a ripartire tra le diverse Regioni la somma di 235 miliardi dello stanziamento in conto capitale del fondo sanitario nazionale 2000, essendo stata riservata la somma di 15 miliardi per il riequilibrio a favore delle Regioni particolarmente svantaggiate e con carenza di strutture pubbliche;

Considerato che dal riparto dei suddetti 235 miliardi è stata attribuita alla Regione Marche la somma di lire 7.034.000.000;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che, alla tabella F, fissa in 150 miliardi di lire l'importo degli interventi del servizio sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la deliberazione CIPE dell'8 marzo 2001 con la quale si è provveduto a ripartire tra le diverse Regioni la somma di 141 miliardi dello stanziamento in conto capitale del fondo sanitario, essendo stata riservata la somma di 9 miliardi per il riequilibrio a favore di situazioni di particolare svantaggio o di carenza di strutture pubbliche;

Considerato che del riparto dei suddetti 141 miliardi è stata attribuita alla Regione Marche la somma di lire 4.000.000.000;

Considerato che entrambe le somme, così come assegnate, possono essere utilizzate per le esigenze di manutenzione straordinaria e per il ricambio tecnologico;

Vista la l.r. 17 luglio 1996, n. 26, concernente "Riordino del servizio sanitario regionale", che all'articolo 35, comma 11, disciplina la ripartizione tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere della quota di risorse destinata al finanziamento degli investimenti;

Ritenuto in base al succitato articolo di dover approvare i criteri e le modalità per la ripartizione dei finanziamenti in conto capitale disponibili per gli anni 2000 e 2001;

Atteso che l'universale esigenza di provvedere ad interventi di manutenzione straordinaria e di ricambio tecnologico, la necessità di garantire prioritariamente l'utilizzo, in continuità e sicurezza, del-

le dotazioni tecnologiche sanitarie e la limitatezza delle risorse che possono essere distribuite allo scopo determinano l'opportunità di individuare, quale oggettivo criterio di riparto, la parametrizzazione in base al numero degli assistiti, opportunamente corretta nei casi di compresenza di Azienda territoriale ed Azienda ospedaliera;

Rilevato, pertanto, che le Aziende potranno così presentare adeguati programmi di utilizzo, definiti nell'ambito delle quote assegnate dalla Giunta regionale in base al criterio di cui sopra, che individuino le priorità di realizzazione;

Visto il d.p.r. 14 gennaio 1997 avente ad oggetto "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie delle strutture pubbliche e private";

Considerato che, in base al succitato decreto, per la gestione delle risorse tecnologiche:

- a) si devono prevedere specifiche procedure di programmazione degli acquisti delle apparecchiature biomediche e dei dispositivi medici che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria;
- b) la direzione adotta un inventario delle apparecchiature in dotazione;
- c) deve esistere un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche; tale piano deve essere documentato per ciascuna apparecchiatura e reso noto ai diversi livelli operativi;
- d) la direzione deve provvedere affinché in ogni presidio sia garantito l'uso sicuro, appropriato ed economico delle apparecchiature biomediche;

Atteso inoltre che, in competenza al capitolo 4212244 del bilancio di previsione 2001 figura l'importo di lire 7.034.000.000;

Preso atto infine che la deliberazione CIPE dell'8 marzo 2001, con la quale si è provveduto ad assegnare alle Regioni le quote del c/capitale 2001, è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 17 gennaio 1992, n. 6 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio sanità, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'unità operativa organica di spesa istituita nell'area sanità, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare competente in materia finanziaria;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

#### DELIBERA

di approvare i seguenti criteri e modalità per il riparto del finanziamento relativo all'anno 2000 finalizzato alla manutenzione straordinaria e al ricambio tecnologico:

- 1) la somma di lire 7.034.000.000 assegnata alla Regione Marche quale quota del conto capitale ordinario per l'anno 2000 viene destinata alle esigenze di manutenzione straordinaria e ricambio tecnologico;
- 2) nell'ambito delle finalità sopra descritte, la Giunta regionale nel procedere all'assegnazione alle Aziende sanitarie ed ospedaliere dovrà garantire la massima coerenza ed organicità con tutti gli altri provvedimenti di investimento già adottati ed in fase di attuazione;
- 3) la Giunta regionale provvede ad assegnare alle Aziende sanitarie ed ospedaliere il finanziamento di che trattasi, parametrando le singole quote in base alla popolazione pesata apportando, nell'ambito della quota assegnata, la necessaria correzione in caso di compresenza di Azienda territoriale e di Aziende ospedaliere, sulla base del numero di posti letto di rispettiva appartenenza;
- 4) le Aziende sanitarie ed ospedaliere al fine di accedere ai finanziamenti di cui al punto 1) dovranno far pervenire al servizio sanità:
  - a) l'aggiornamento della documentazione già predisposta in attuazione delle procedure previste dalla deliberazione consiliare n. 261/99 in ordine a:
    - a1) analisi della dotazione tecnologica, sia in termini funzionali che di costo;
    - a2) valutazione del parametro vetustà del parco macchine (misura dell'invecchiamento tecnologico rispetto al valore ottimale);
    - a3) utilizzo delle tecnologie, con dati riferiti sia al numero di ore al giorno in cui l'apparecchio viene utilizzato, sia al numero di prestazioni effettuate nell'anno;
    - a4) analisi complessiva della dotazione strumentale correlata all'attività sanitaria;
    - a5) analisi dei costi di gestione del patrimonio tecnologico;
- 5) sulla base dei criteri e delle modalità sopra descritte, la Giunta regionale provvederà a ripartire anche le quote del conto capitale ordinario per il 2001, in corso di assegnazione per un importo di lire 4.000.000.000.
  - b) il programma di acquisto di nuove attrezzature ad avvenuta pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. I suddetti programmi dovranno:
    - b1) assicurare coerenza, organicità, omogeneità e consequenzialità al programma triennale e decennale di investimenti in campo sanitario già finanziato con i fondi ex articolo 20 legge 67/1988, nonché a tutti gli altri analoghi provvedimenti già in fase di attuazione;
    - b2) elaborare, sulla base delle risultanze dello studio di cui al punto a), una specifica procedura di programmazione che tenga conto dell'obsolescenza delle apparecchiature, dell'adeguamento alle norme tecniche attualmente vigenti, della disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e di una effettiva domanda che renda economicamente vantaggioso l'acquisto e la gestione delle singole attrezzature biomedicali;
    - b3) pianificare e documentare la disponibilità di adeguate risorse a livello infrastrutturale, di personale e di approvvigionamento del materiale di consumo connesso alle singole apparecchiature in modo tale da poter assicurare le prestazioni previste dal piano di attività;

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE  
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
f.to Marco Amagliani  
f.to Enrico Cesaroni